Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 2 gennaio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1465.

Ricostituzione del comune di Colcavagno (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2418;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Colcavagno, aggregato a quello di Scandeluzza col regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2418, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni predetti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'organico del comune di Colcavagno ed il nuovo organico del comune di Scandeluzza, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2418.

Al personale già in servizio presso il comune di Scandeluzza, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1466.

Ricostituzione del comune di Bèe (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2348;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Bèe, aggregato a quello di Arizzano col regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2348, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Bèe ed il nuovo organico del comune di Arizzano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Arizzano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1467.

Ricostituzione del comune di Sillavengo (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 105;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Sillavengo, aggregato a quello di Carpignano Sesia con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 105, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del comune di Sillavengo ed il nuovo organico del comune di Carpignano Sesia, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro riunione.

Al personale già in servizio presso il comune di Carpignano Sesia, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1468.

Proroga dei termini di validità indicati nel decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, ed aumento di taluni limiti di spesa o di importo previsti dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 144;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357;

Sentiti il Consiglio di Stato in adunanza generale e la Corte dei conti in sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1947 le disposizioni dei primi quattro articoli del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427.

Art. 2.

Il limite di somma delle richieste di carte valori da parte delle ricevitorie succursali e delle agenzie esistenti nei capoluoghi di provincia, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, è elevato dal quadruplo al decuplo della cauzione prestata dagli uffici stessi.

Art. 3.

I limiti di spesa annua di cui agli ultimi due commi dell'art. 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, già elevati a L. 15.000 col decreto luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 144, sono ulteriormente elevati ad annue L. 100.000 con effetto dal 1° gennaio 1946.

Quest'ultimo limite s'intenderà proporzionalmente variato, per l'avvenire, in dipendenza di future variazioni alla retribuzione degli agenti vincolati con obbligazione personale, disposte con carattere di generalità mediante provvedimenti legislativi posteriori al decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, ed è indipendente dalle indennità accessorie spettanti agli agenti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1469.

Estensione della indennità speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico al grado di generale di Corpo di armata, comandante dell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 20 settembre 1946, n. 160;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui al decreto legislativo 20 settembre 1946, n. 160, e l'indennità giornaliera d'ordine pubblico, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, e successive modificazioni, sono estese al grado di generale di Corpo d'armata, comandante dell'Arma dei carabinieri, alle condizioni stabilite dai decreti citati e nelle misure, rispettivamente, di L. 60 e di L. 120.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. **1470**.

Aumento della indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione prestati dagli agenti di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le indennità previste dall'art. 171 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di autorità, di enti pubblici o di privati cittadini, sono stabilite nelle seguenti misure:

a) lire 50 e lire 75 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel Comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;

b) lire 100 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel Comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;

c) lire 200 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del Comune di ordinaria residenza.

Tali indennità sono a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti, che altresì devono rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 6 gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. **1471**.

Modificazioni alle norme relative al personale civile insegnante e di Gabinetto dell'Accademia aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante norme sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1633, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1927, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La misura delle retribuzioni, compensi e supplementi previsti dagli articoli 16, ultimo comma; 18, ultimo comma; 19, ultimo comma; 20, ultimo comma; 21, ultimo comma; 24, ultimo comma e 28 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, recante norme per il personale civile insegnante e di Gabinetto dell'Accademia aeronautica, è triplicata con l'anno accademico 1946-47.

Art. 2.

L'art. 46 delle norme approvate con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1947.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dall'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) nei confronti di 32 operai.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 162, che proroga i termini suddetti;

Ritenuto che la maggioranza delle azioni della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figura nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato, in quanto il capitale di detta Azienda è stato formato per tre quinti dallo Stato e per gli altri due quinti, in parti uguali, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la lettera dell'A.G.I.P. n. 4498/P del 26 settembre 1947, da cui risulta:

1) che, nel 1944, la Direzione generale aziendale del Nord, in seguito alla cessazione totale dell'attività della raffineria di La Spezia, verificatasi a causa delle gravi distruzioni subite dai suoi impianti per operazioni belliche, fu costretta a ridurre gradualmente il personale dipendente da tale raffineria, licenziando n. 7 impiegati e n. 122 operai, procedendo prima nei riguardi di quelli che erano assenti dal lavoro e poi di quelli assolutamente inutilizzabili;

2) che dopo la liberazione, a mano a mano che fu possibile procedere dapprima ai lavori di ripristino e successivamente alla ripresa dell'attività industriale, l'Azienda ha riassunto n. 4 impiegati e n. 89 operai;

3) che col precedente decreto del 6 agosto 1946 sono stati convalidati i licenziamenti degli impiegati suaccennati;

4) che in data 1° aprile 1947 è avvenuta, da parte dell'A.G.I.P. la restituzione della gestione della raffineria predetta alla proprietaria Società Industria Petroli I.N.P.E.T., che ne ha ripreso la gestione in attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, onde risulta praticamente impossibile effettuare la riassunzione dei restanti operai, non riassunti precedentemente alla data della restituzione predetta;

5) che i licenziamenti furono, a suo tempo, disposti esclusivamente per ragioni aziendali, eccettuato quello riflettente l'operaio Pardi Alberto che ha provato che la sua assenza dal lavoro fu provocata da causa politica;

6) che anche nell'esercizio aziendale da parte della I.N.P.E.T. continuano a sussistere i motivi di riduzione di lavoro e di personale che causarono i licenziamenti sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, con effetto dalla data a fianco di ciascuno indicata, i provvedimenti di licenziamento adottati dall'A.G.I.P. sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti dei seguenti 32 operai:

Nominativo	Data di licenziamento
1) Bariaschi Umberto	7- 9-1944
2) Benvenuto Ignazio	1- 9-1944
3) Bertoldi Luigi	16- 9-1944
4) Biancardi Rizieri	13- 3-1944
5) Bianchi Augusto	7- 9-1944
6) Bruni Giovanni	24- 8-1944
7) Centofanti Costantino	31- 8-1944
8) Cozzani Guglielmo	16- 9-1944
9) Danè Pietro	5-10-1944
10) Delbecchi Iramo	17- 3-1944
11) Del Santo Federico	7- 9-1944
12) Demi Florestano	24- 8-1944
13) Destri Giuseppe	4-10-1944
14) Fedolfi Giuseppe	31-12-1944
15) Fiorellini Italo	16- 9-1944
16) Gandolfi Ernesto	15-11-1943
17) Gori Antonio	24- 8-1944
18) Grieco Vincenzo	7- 9-1944
19) Loi Felice	6-10-1944
20) Mani Pietro	27-12-1944
21) Marini Flavio	24- 8-1944
22) Mariotti Agostino	7- 9-1944
23) Mariotti Amedeo	15- 8-1944
24) Perfigli Alderico	24- 8-1944
25) Pistelli Giovanni	16- 9-1944
26) Porcari Raffaele	1- 5-1944
27) Rebizzo Mario	31- 1-1944
28) Roncallo Francesco	16- 9-1944
29) Rossi Leonardo	6-10-1944
30) Sarzani Claudio	10-11-1944
31) Tognotti Felice	16- 9-1944
32) Vassallo Michele	16- 9-1944

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(5423)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1947.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari per l'anno 1945.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre successivo;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre successivo;

Decreta:

Art. 1.

I contributi annui dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano successivamente al 31 ottobre 1945 ed indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, sono aumentati del duecento per cento, semprechè i rispettivi segretari comunali, sotto la propria personale responsabilità, attestino che i Comuni, per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, nell'anno sopra indicato, sostennero una spesa almeno tripla di quella stabilita dalla ricordata tabella e che la suddetta maggiore spesa non fu considerata in sede di integrazione del bilancio comunale a carico del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1947

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

p. *Il Ministro per l'interno*
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Registro Giustizia n. 23, foglio n. 321. — OLIVA

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1947.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari per l'anno 1947.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre successivo;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre successivo;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano ed indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1947, sono aumentati del quattrocento per cento per i Comuni sedi di Corte d'appello, del trecento per cento per i Comuni sedi di tribunale e del duecento per cento per i Comuni sedi di pretura e sedi distaccate di pretura semprechè i rispettivi segretari comunali, sotto la propria personale responsabilità, attestino che i Comuni, per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, nel suddetto anno, sostennero una spesa, rispettivamente, almeno quintupla, quadrupla e tripla di quella stabilita dalla ricordata tabella e che la suddetta maggiore spesa non fu considerata in sede di integrazione del bilancio comunale a carico del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1947

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

p. *Il Ministro per l'interno*
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Revoca del decreto 30 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società « Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel e C. », con sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge

17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel & C. », con sede in Casalecchio di Reno (Bologna);

Considerato che occorre revocare il suindicato provvedimento di sindacato, in quanto la società è stata sciolta per espressa volontà dei soci e la partecipazione tedesca è stata sottoposta a sequestro, in applicazione della legge di guerra, dal Prefetto di Bologna;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 30 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel & C. », con sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(5407)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1947.
Prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, registrato il 28 luglio 1947, registro n. 1, foglio n. 229;

Viste le proposte fatte col verbale 10 dicembre 1947 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Determina:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1948 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1. Scatola di cartone con 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo . . . L. 20
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo . . . » 20
3. Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo . . . L. 10
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo . . . » 10

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale » 10
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto . » 10
7. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata . » 25
8. Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante » 15
9. Bustina di cartoncino con 28 fiammiferi paraffinati del tipo Minerva . . . . » 7
10. Doppia bustina di cartoncino con 48 fiammiferi paraffinati del tipo Minerva . » 10
11. Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale . . » 15
12. Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento . . . . » 10

Fiammiferi di cartoncino paraffinato:

13. Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi » 35
14. Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi » 100

Fiammiferi di legno solforati:

15. Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali . . . . » 10

Fiammiferi di provenienza alleata:

16. Tipo Minerva con 20 fiammiferi paraffinati . . . . » 5
17. Tipo svedese con 40 fiammiferi di legno paraffinato . . . . » 10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1947

Il Ministro: Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1947
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 339. — Emanuele

(5378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

QUOTAZIONI MEDIE MENSILI

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347

Quotazioni medie mensili valide per il mese di gennaio 1948:

Dollaro U.S.A.	576 —
Sterlina	1.637 —
Franco svizzero	141 —
Lira egiziana	1.679 —
Escudo portoghese	23,07

(5438)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Trapani è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 15 marzo 1947, n. 540; importo: L. 5.854.000.

(5414)

Autorizzazione al comune di Vercelli a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946.

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Vercelli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 28 ottobre 1947, n. 2542; importo: L. 415.120.

(5417)

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Lecce è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 26 novembre 1947, n. 3384; importo: L. 17.875.000.

(5415)

Autorizzazione al comune di Padova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Padova è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 24 ottobre 1947, n. 2592; importo: L. 35.160.000.

(5416)

Autorizzazione al comune di Mantova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Mantova è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 novembre 1947, n. 3283; importo: L. 46.100.000.

(5418)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso l'Università di Genova cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 dicembre 1947 - N. 234

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,35
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	54 —
Id. 5 % 1935	86,075
Redimibile 3,50 % 1934	68,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,85
Id. 5 % 1936	86,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	77,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,70
Id. 5 % convertiti 1951	96,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.